

Per principio generale, l'Amministrazione deve sempre evitare di concludere un contratto contrastante con norme imperative e cioè: - deve interrompere la trattativa privata avviata quando sia prescritta la gara ad evidenza pubblica; - deve annullare gli atti della gara ad evidenza pubblica, se il previsto contratto di per sé risulta in contrasto con una norma imperativa. Infatti, l'ordinamento da un lato apprezza con favore il ritorno alla legalità, prevedendo i poteri di autotutela dell'Amministrazione, dall'altro non prende in favorevole considerazione - sotto il profilo di possibili pretese risarcitorie - la posizione di coloro che, coinvolti nella trattativa privata o nella gara finalizzate alla stipula del contratto che si rilevi *contra legem*, abbiano consapevolmente o colposamente aderito alla iniziativa illegittima dell'Amministrazione.